

'AMBIENTE': COMPLESSITÀ DI UNA NOZIONE GIURIDICA.

I tentativi di offrirne una ricostruzione costituzionale emancipata dalla dimensione 'antropocentrica'*.

Daniele Porena**

Abstract (It): Il presente contributo è finalizzato ad esplorare le difficoltà di identificare una nozione giuridica condivisa e unitaria di ambiente. La parola 'ambiente', solo recentemente entrata a far parte della Carta costituzionale, risulta infatti "contesa" tra una pluralità di orientamenti culturali di matrice l'una opposta all'altra. Dall'antropocentrismo, ancora dominante nelle carte costituzionali, nei trattati internazionali e nelle normazioni interne, si differenziano orientamenti di tipo ecocentrico e biocentrico che iniziano a manifestarsi in talune codificazioni giuridiche.

Abstract (En): This contribution is aimed at exploring the difficulties of identifying a shared and unitary legal notion of environment. The word 'environment', which has only recently become part of the Italian Constitution, is in fact "disputed" between a plurality of cultural orientations of an opposing matrix. From anthropocentrism, still dominant in constitutions, international treaties and internal regulations, there are different ecocentric and biocentric orientations that begin to manifest themselves in certain legal codifications.

SOMMARIO: **1.** Introduzione. **2.** La nozione di ambiente nel diritto internazionale e dell'Unione europea tra antropocentrismo, ecocentrismo e biocentrismo. **3.** Il concetto di ambiente nelle costituzioni nazionali. **4.** Il concetto di ambiente nella Costituzione italiana. **5.** Ipotesi di costituzionalizzazione dell'ambiente in Italia.

1. Introduzione.

Le modalità attraverso le quali il fenomeno giuridico si esprime in termini positivi sono profondamente innervate, non occorrerà sottolinearlo, dalle differenti tradizioni e percorsi culturali, filosofici e religiosi che ciascun gruppo politico tramanda a se stesso, nel succedersi tra generazioni¹.

L'impronta più marcata delle tradizioni giuridiche si coglie con nitidezza sempre più accentuata man mano che si scala l'ideale piramide dell'ordinamento sino ai suoi livelli più "rarefatti": in definitiva, è nel riconoscimento dei valori e nell'enunciazione dei principi che si coglie l'essenza politica più profonda di ciascun popolo.

Il concetto giuridico di ambiente non sfugge alla constatazione che precede. Ed infatti, di 'ambiente' non ce n'è uno solo: a una stessa categoria finiscono per corrispondere assai diverse prospettive attraverso cui i popoli hanno dato svolgimento alla nozione offrendone, ciascuno, una rispettiva codificazione giuridica.

Le Costituzioni degli Stati, gli ordinamenti sovranazionali e le elaborazioni del diritto internazionale si sono evolute, nel corso degli ultimi cinquant'anni, lungo una percezione sempre più diffusamente condivisa sull'urgenza di affermare avanzate forme di protezione dell'ambiente: continua a scorgersi, tuttavia, nel lessico dei legislatori, un'ineliminabile tendenza a preservare orientamenti sedimentati in profondità, nella coscienza collettiva dei rispettivi popoli.

Il concetto di ambiente continua oggi ad essere conteso e lacerato tra approcci e convinzioni che coinvolgono, in ultima analisi, la stessa concezione dell'uomo e la sua collocazione: rispetto al 'creato', per alcuni, nella 'biosfera' o tra gli 'ecosistemi' per altri.

2. La nozione di ambiente nel diritto internazionale e dell'Unione europea tra antropocentrismo, ecocentrismo e biocentrismo.

Non vi è trattazione organica sul diritto ambientale dove non compaia, almeno per cenni, un qualche riferimento a concetti quali 'antropocentrismo', 'ecocentrismo' oppure, ancora, 'biocentrismo'² per distinguere approcci e modi di intendere uno stesso valore e per rintracciare l'impronta che è alla base di ciascuna differente narrazione giuridica.

Solo per sommi capi, è possibile osservare come ad una tradizione antropocentrica si riallaccino le descrizioni tendenti ad enfatizzare la dimensione antropica quale punto di riferimento assiologico rispetto al quale ogni ulteriore dinamica naturale finisce per

¹* Il presente contributo è destinato ad essere pubblicato e nel volume collettaneo dal titolo provvisorio "Dall'ecocritica alle ecocritiche" a cura di Alessandro Clericuzio. ** Professore Associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Perugia. Questo, per lo meno, secondo l'approccio che emerge dagli studi condotti dalla Scuola storica del diritto. Come ci ricorda V. VILLA, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, 2012, p. 84, «secondo il fondatore della Scuola storica, Friederich Karl Von Savigny, il diritto è una realtà composita, costituita da una pluralità di elementi, situati a livelli diversi. (...) Il diritto per la Scuola storica è come un organismo, un tutto vitale creato da un popolo dotato di comuni tradizioni e cultura. Di questo organismo il giurista deve ricostruire la struttura di base, che è espressione di quella tradizione culturale (le nozioni e gli istituti giuridici fondamentali), che preesiste nella coscienza giuridica del popolo, al di là dello strato superficiale composto dalle produzioni normative dei vari e contingenti legislatori storici».

² Di recente, per un esame ed un confronto tra le diverse etiche ambientali, cfr. M. ANDREOZZI, *Biocentrismo ed ecocentrismo a confronto: verso una teoria non-antropocentrica del valore intrinseco*, Milano, 2017.

assumere portata ancillare e servente. Ambiente, nel più diligente significato etimologico della parola, non altro significherebbe se non tutto ciò che circonda l'uomo³.

Ed in effetti, come si vedrà, gli ordinamenti giuridici, specie ove innervati da radicate tradizioni culturali e religiose, sembrano aver fatto una certa fatica a discostarsi da una concezione delle fenomenologie naturali che, per certi aspetti, appare persino utilitaristica. L'idea che conferirebbe all'uomo, unico creato ad immagine della divinità, la prerogativa del *dominium terrae* – per quanto in parte rimediale nello sviluppo plurisecolare della cultura cristiana⁴ – si sposa felicemente e, per molti aspetti, paradossalmente, con il concetto comune a una gran parte delle teorie della giustizia secondo cui la fenomenologia giuridica, quale astrazione umana, non può che avere l'uomo quale unico ed autentico referente soggettivo.

Da qui la tendenza talora a trascurare l'ambiente, talora a ridimensionarlo all'interno di una relazione di tipo "proprietario" che lo vedrebbe inesorabilmente asservito ai bisogni ed alle necessità dell'uomo⁵. Altri orientamenti, largamente diffusi nella letteratura filosofica, sociologica e scientifica, sorreggono le ragioni che sarebbero alla base delle tesi comunemente definite sotto la nozione di 'ecocentrismo'.

A prevalere, in questo caso, sarebbe una prospettiva di tipo olistico orientata a sostenere l'idea secondo cui la natura, nel suo complesso, assumerebbe l'intrinseco valore di un concetto differente e maggiore rispetto alla sola somma degli elementi che la compongono. In estrema sintesi, il progetto ecocentrico sarebbe orientato a realizzare il "punto di vista" della natura: nell'ambito di quest'ultima la dimensione antropica rappresenterebbe una mera componente⁶. Non mancano poi descrizioni intermedie, quali quelle 'biocentriche',

³ Ciò, quantomeno, in base alla derivazione latina della parola *ambiens*, quale participio presente del verbo *ambire*, 'circondare', 'stare intorno'. Cfr. A. PADALINO MORICHINI, *I beni paesaggistici: sanzioni penali e amministrative*, in A. MACCARI – V. PIERGIGLI (a cura di), *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Milano, 1986, p. 695, che riprende la nozione di ambiente nel significato di «*natura, come luogo più o meno circoscritto in cui si svolge la vita dell'uomo, degli animali, delle piante, con i suoi aspetti di paesaggio, le sue risorse, i suoi equilibri, considerata sia in sé stessa sia nelle trasformazioni operate dall'uomo e nei nuovi equilibri che ne sono risultati, e come patrimonio da conservare proteggendolo dalla distruzione, dalla degradazione, dall'inquinamento*», contenuta nel *Vocabolario della lingua italiana*, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 1986, I, p. 147.

⁴ In tema, cfr. F. OST, *La nature hors la loi. L'écologie à l'épreuve du droit*, Paris, 2003, p. 32, «*on ne peut nier, cependant, que les trois grandes religions du Livre (judaïsme, christianisme et islam) ont contribué à une désacralisation décisive de la nature. Dès lors que celle-ci est conçue comme création, sa valeur est nécessairement relative, subordonnée à la toute-puissance de son créateur*».

⁵ Prospettiva, questa, che la migliore dottrina tende a dover considerare, sotto il profilo della ricostruzione giuridica, recessiva e superata. Cfr. G. AZZARITI, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, p. 5, reperibile in www.senato.it, secondo cui «*la collocazione di questo "dovere" di tutela tra i principi fondamentali dello stato costituzionale deve portare all'emancipazione del bene ambiente dalla dimensione esclusivamente "proprietaria" che ha sino ad ora prevalentemente avuto. Detto in altre parole – più consona alla concettualità giuridica – si tratta di superare la visione esclusivamente "antropocentrica", legata cioè all'uso dell'ambiente utile per il singolo o la collettività, tutelato solo se e in quanto diritto soggettivo, per coniugare questa visione con quella "oggettiva", ovvero di un ambiente inteso come "bene comune" che risulta essere (come di recente ha scritto la Corte costituzionale) «di primaria importanza per la vita sociale ed economica», da preservare come bene in sé, per assicurare l'ecosistema alle attuali generazioni e a quelle future*».

⁶ Come sostiene S. J. ROWE, *Ecocentrism: the Chord that harmonizes Humas and Earth*, in *The Trumpeter*, 11, 1994, pp. 106-107, «*the ecocentric argument is grounded on the bealf that compared to the undoubted importance of the human part, the whole Ecosphere is even more significant and consequential: more inclusive, more complex, more integrated, more creative, more beautiful, more mysterious, and older than time. The 'environment' that anthropocentrism misperceives as materials designed to be used exclusively by humans, to serve the needs of humanity,*

tese a valorizzare l'intrinseco valore della vita nelle forme differenti in cui essa si manifesta⁷. L'"egualitarismo biocentrico" alla base delle predette teorie finisce poi per trovare elementi di temperamento in quegli orientamenti volti a differenziare - secondo una prospettiva assiologica fondata sull'agire razionale che caratterizza l'uomo nella sua unicità - la persona umana dalle diverse specie biotiche e dalle più elementari forme di vita organica. Più di un segno di favore rispetto alla concezione antropocentrica dei rapporti tra uomo ed ambiente è possibile reperire all'interno di una ponderosa vastità di orientamenti e testi normativi.

Lo stesso percorso che ha condotto all'erezione dello sviluppo sostenibile tra i principi fondamentali nella materia ambientale⁸ denota, in effetti, come l'inclinazione delle preoccupazioni sia saldamente rivolta alla preservazione della vita umana. Un primo tratto di quanto osservato già si coglieva nella Dichiarazione di Rio de Janeiro⁹, laddove fu enunciato il principio secondo cui «*gli esseri umani sono al centro delle problematiche per lo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura*». Il punto di caduta della predetta enunciazione fu poi individuato nel concetto secondo cui lo sviluppo economico non va regolato in base alle condizioni ambientali *in sé* considerate quanto, piuttosto, in base alla sostenibilità dei mutamenti imposti a queste ultime *in funzione della vita futura dell'uomo*¹⁰.

Si pensi, ancora, al principio "chi inquina paga". Largamente riconosciuto in una pluralità di testi internazionali¹¹, il principio tende a trasferire nell'ambito della protezione

is in the profoundest senso humanity's source and support: its ingenious, inventive life-giving matrix. Ecocentrism goes beyond biocentrism with its fixation on organism, for the ecocentric view people are inseparable from the inorganic/organic nature that incapsulates them. They are particles and waves, body and spirit. In the context of Earth's ambient energy».

⁷ Cfr. P. MADDALENA, *L'ambiente: riflessioni introduttive per una sua tutela giuridica*, in *Ambiente&sviluppo*, n. 6, 2007, p. 478, ove l'Autore mostra una certa inclinazione al superamento del principio antropocentrico osservando che «*se l'uomo è parte della natura non si può negare che il valore dell'uomo si estende alla natura, con la conseguenza che occorre far riferimento non più al principio antropocentrico, ma al principio biocentrico o, meglio, al principio ecocentrico: ciò che ha valore è la «comunità biotica», un concetto cioè che «allarga i confini della comunità (umana), per includervi suoli, acque, piante ed animali e, in una sola parola, la Terra*».

⁸ Per una più ampia trattazione dei temi e delle questioni legate al principio di sostenibilità sia consentito un rinvio a D. PORENA, *Il principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017. Ancora, per un approfondimento dedicato alle specificità del concetto di sostenibilità ambientale, sia consentito ricordare D. PORENA, *Il "rango" del principio dello sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, n. 15/2016, pp. 1 e ss.

⁹ La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, Riunita a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, riaffermando ed ereditando i principi e i punti di approdo raggiunti con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972 proclamò i ventisette principi contenuti nella Carta.

¹⁰ La dimensione intergenerazionale del concetto di sviluppo sostenibile si coglie con chiarezza nel terzo principio enunciato dalla Dichiarazione, secondo cui «*il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future*». A questo proposito, occorre peraltro ricordare come la prima codificazione del principio dello sviluppo sostenibile già risaliva a qualche anno prima ed era contenuta nel documento pubblicato nel 1987 dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED), dal titolo *Our Common Future*, noto anche come Rapporto Brundtland (dal nome della Presidente WCED) e secondo cui «*lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri*».

¹¹ Una prima enunciazione del principio in parola si ebbe con la Dichiarazione di Rio De Janeiro del 1992, dove, al sedicesimo principio, si legge «*le autorità nazionali dovranno adoperarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando che è di principio l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e senza distorcere il commercio internazionale e gli investimenti*». Attualmente il predetto principio è enunciato anche nell'art. 191 del Trattato su funzionamento

pubblicistica dei valori ambientali una regola che, nella sua essenza, ha trovato origine e sviluppo a partire dalle tradizioni civilistiche liberali ottocentesche fino a trovare alloggio nelle codificazioni contemporanee che, nell'ambito dei rapporti *inter privatos*, disciplinano il risarcimento del danno ingiusto.

E' del tutto evidente come un siffatto principio, lungi dall'imporre un generalizzato divieto sganciato dalla misura del danno risarcibile, finisce per collocare la dimensione ambientale nel solo ambito di quei "beni della vita" la cui offesa richiede di essere rimediata alla condizione che, in concreto, si traduca in ingiusto pregiudizio in danno di interessi vantati da individui o collettività.

Addirittura, capovolgendo il discorso, il principio 'chi inquina paga' sembra arrivare al paradosso per cui la condotta impattante sul piano ambientale, anziché vietata in quanto tale, finirebbe per essere consentita alla condizione che il responsabile si faccia poi carico delle conseguenze, patrimonialmente oggettivate, della stessa. Detto in altri termini, il principio sembra conferire a chiunque il potere di "comprare il diritto di inquinare": ciò, appunto, al prezzo di soggiacere alle conseguenze patrimoniali derivanti dall'inquinamento prodotto¹².

Spostando altrove l'attenzione, ma sempre sul versante delle *policy* internazionali, una chiara venatura antropocentrica si coglie nell'orientamento dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui per ambiente dovrebbe intendersi «*all the physical, chemical, and biological factors external to a person, and all the related behaviors*»¹³.

In questo quadro sembrano poi collocarsi anche gli indirizzi originariamente formulati nel diritto dell'Unione europea.

Tra gli altri, esempio di quanto detto si coglie nei contenuti della direttiva 337/85, secondo cui, nel concetto di ambiente risiede «*l'insieme degli elementi che, nella complessità delle loro relazioni costituiscono il quadro, l'habitat e le condizioni di vita dell'uomo*»¹⁴.

Il profilo tendenzialmente antropocentrico dell'approccio comunitario all'ambiente sembra cogliersi anche nell'ambito delle fonti del diritto unionale originario. A questo proposito, merita di essere ricordato quanto disposto nell'art. 3 del Trattato sull'Unione europea dove è enunciato il principio secondo cui «*l'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente*».

dell'Unione europea (e prima nell'art. 174 del TCE). In materia di gestione di rifiuti, l'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) dispone poi che «*la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga*». Peraltro, come condivisibilmente osservato da S. PINNA, *La protezione dell'ambiente. Il contributo della filosofia, dell'economia e della geografia*, Milano, 2007, p. 144, «*si tratta di un principio economico, non etico, dato che le imprese, se le condizioni lo consentono, trasferiscono questi maggiori costi sui prezzi*».

¹² L'effetto distorsivo che deriverebbe dalla constatazione secondo cui «*ho pagato, quindi inquina*» è posto in luce anche in A. CROSETTI-R. FERRARA-F. FRACCHIA-N. OLIVETTI RASON, *Diritto dell'ambiente*, Bari, 2002, p. 38. Esprime perplessità nel «*dare un prezzo all'ambiente*» ovvero di «*pagare per ottenere una licenza di inquinamento*» anche V. TEOTONICO, *Presupposti culturali e snodi politico-istituzionali per una tutela transnazionale dell'ambiente*, in F. GABRIELE-A.M. NICO (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005, p. 262.

¹³ World Health Organization, *Preventing disease through healthy environments*, Geneva, Switzerland, 2006.

¹⁴ La predetta nozione, peraltro, era già stata inaugurata nel I Programma d'Azione adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 novembre 1973.

La questione ambientale è affrontata anche dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: in particolare, a mente di quanto disposto dall'art. 11, «*le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile*».

In entrambe le norme appare piuttosto chiara la collocazione della questione ambientale nell'ambito delle più ampie preoccupazioni che ruotano, in definitiva, intorno al benessere dell'uomo¹⁵.

3. Il concetto di ambiente nelle costituzioni nazionali.

La dialettica antropocentrismo-ecocentrismo si riverbera poi anche sul versante delle costituzioni nazionali. Emblematiche, in questo senso, sono le tendenze che si registrano nei vari testi costituzionali.

In alcuni casi, l'ambiente tende ad essere ricostruito come diritto della personalità: per lo più, secondo un modello orientato ad agganciarne la protezione nel vasto ambito del diritto alla salute.

In altri casi, invece, il valore ambientale tende a rifluire all'interno della logica delle responsabilità poste in capo all'ordinamento generale sfuggendo, con ciò, ad una classificazione che lo veda confinato tra i soli ranghi delle posizioni giuridiche soggettive.

Assai orientata, secondo le linee teoriche che caratterizzano la prima ipotesi concettuale, è ad esempio il principio enunciato nella Costituzione spagnola, secondo cui «*tutti hanno il diritto di godere di un ambiente adeguato per lo sviluppo della persona, così come il dovere di conservarlo*»¹⁶.

¹⁵ Occorre tuttavia ricordare come, pur nell'ambito della predetta inclinazione antropocentrica, il TFUE - dedicando l'intero Titolo XX alla tutela ambientale - abbia canonizzato un disteso corpo di regole e principi la cui enunciazione, in quella sede, tende a supplire le carenze che talora si riscontrano nelle carte costituzionali degli Stati membri. In particolare, nel secondo comma dell'art. 191 si legge che «*la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»*».

¹⁶ Così dispone l'art. 45, primo comma, della Costituzione spagnola. La norma prosegue, al secondo comma, aggiungendo che «*i poteri pubblici veglieranno sulla utilizzazione razionale di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare la qualità della vita, difendere e ripristinare l'ambiente, appoggiandosi alla indispensabile solidarietà collettiva*». E poi ancora, al terzo comma, disponendo che «*per coloro che violino quanto disposto nel comma precedente, nei termini fissati dalla legge si stabiliranno sanzioni penali o, se del caso, amministrative così come l'obbligo di riparare il danno causato*». Il referente antropico appare molto nitido anche in un'ulteriore ampia serie di disposizioni adottate in altre Costituzioni. Su questa scia sembra potersi collocare il contenuto dell'art. 23 della Costituzione del Belgio, secondo cui «*tutti hanno diritto di condurre una vita conforme alla dignità umana. A tal fine la legge, il decreto o l'atto normativo di cui all'art. 134 garantiscono, tenendo conto delle corrispondenti obbligazioni, i diritti economici, sociali e culturali e determinano le condizioni del loro esercizio. Questi diritti comprendono in particolare: [...] 4) il diritto alla protezione di un ambiente sano*». Ancora, nell'art. 9 della Costituzione maltese si legge che «*lo Stato protegge e conserva l'ambiente e le sue risorse a beneficio delle generazioni presenti e future*». In Romania, l'art. 35 della Costituzione dispone che «*lo Stato riconosce il diritto di ogni persona ad un ambiente sano ed ecologicamente equilibrato*». Dello stesso tenore, poi, l'art. 72 della Costituzione slovena, secondo cui «*tutti hanno diritto, in conformità della legge, di vivere in un sano ambiente naturale*». In Svezia, l'art. 2 della legge sulla forma di Governo dispone che «*il benessere personale, economico e culturale della persona è finalità fondamentale dell'attività pubblica. In particolare, le istituzioni pubbliche garantiscono il diritto al lavoro, all'alloggio e all'istruzione e promuovono l'assistenza e la sicurezza sociale, nonché condizioni favorevoli alla salute. Le istituzioni pubbliche promuovono uno sviluppo sostenibile che porti ad un buon ambiente per le generazioni presenti e future*». Nella Costituzione ungherese, l'ambiente è invece menzionato all'art. 21, dove si legge che «*l'Ungheria riconosce il diritto di tutti a un ambiente sano. Chiunque provochi un danno all'ambiente è tenuto a ripristinarlo o a sostenere i costi di*

Di tutt'altra impronta è invece l'orientamento costituzionalizzato in Grecia, dove «*la protezione dell'ambiente culturale e naturale costituisce uno dei compiti dello Stato. Lo Stato è tenuto ad adottare misure speciali preventive o repressive al fine di preservare l'ambiente*»¹⁷.

In questo caso la disposizione, muovendo nell'ambito della logica delle responsabilità generali poste in capo all'ordinamento, tende a sganciare il valore ambientale dalla dimensione di quei diritti e rapporti intersoggettivi che si esauriscono nel solo ambito della sfera giuridica dell'uomo. Estremamente sofisticato - ed aperto a soluzioni interpretative capaci di assecondare un più vasto perimetro di ipotesi concettuali - è poi l'approccio sposato dalla *Grundgesetz*.

Il principio enunciato dall'art. 20a della Costituzione tedesca, dove si legge che «*lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali (...)*», accarezza solo moderatamente le corde delle filosofie antropocentriche prospettando un'apertura anche in favore delle ragioni abbracciate dalle correnti accomunate sotto la definizione di 'biocentrismo'.

ripristino, come previsto da una legge». Tra le Costituzioni del recente passato è emblematica di una concezione di impronta chiaramente antropocentrica la disposizione che era contenuta nell'art. 18 della Costituzione sovietica del 1977, dove si leggeva che «*nell'interesse delle generazioni presenti e future, nell'URSS vengono adottati i provvedimenti necessari per la tutela e l'uso razionale e scientificamente fondato della terra, del sottosuolo, delle risorse idriche, della flora e della fauna, per la conservazione della purezza dell'atmosfera e delle acque, per la garanzia della riproduzione delle ricchezze naturali e per il miglioramento dell'ambiente che circonda l'uomo*». Sebbene collocata nell'ambito della meno appagante ricostruzione antropocentrica dell'ambiente, la Costituzione sovietica del '77 si mostrava tuttavia piuttosto avanzata rispetto a numerose altre Carte costituzionali che, all'epoca, nemmeno arrivavano a menzionare il concetto. Inoltre, preme sottolineare come, già all'epoca, la Carta sovietica fosse già pervenuta ad introdurre nel lessico costituzionale un concetto, quello delle generazioni future e dei correlati interessi che, tutt'ora, sembra essere affrontato con eccessi di cautela dalla letteratura giuspubblicistica.

17 Così dispone l'art. 45 della Costituzione della Grecia. L'ordine dei rapporti tra ambiente e diritti dei singoli e delle collettività sembra privilegiare la posizione del primo anche nell'art. 45 della Costituzione della Repubblica di Croazia, dove si legge che «*il mare, la spiaggia, le isole, le acque, lo spazio aereo, le risorse minerarie e altri beni naturali, nonché terra, foreste, flora e fauna, altri componenti dell'ambiente naturale, beni immobili e oggetti di particolare significato culturale, storico, economico o ecologico che sono stabiliti dalla legge come rilevanti per la Repubblica di Croazia, godono della sua speciale protezione. Il modo in cui i beni di interesse per la Repubblica di Croazia possono essere utilizzati e sfruttati dai titolari dei diritti e dai loro proprietari, nonché il risarcimento per eventuali restrizioni che possono essere imposte su di essi, sono regolati dalla legge*». Privilegia una prospettiva deontica anche l'art. 53 della Costituzione estone, laddove è enunciato il principio secondo cui «*ognuno ha il dovere di preservare l'ambiente umano e naturale e di compensare i danni causati all'ambiente da lui o lei. La procedura per la misura riparatrice è prevista dalla legge*». Improntato alla logica dei doveri posti in capo allo Stato sono anche gli art. 53 e 54 della Costituzione della Lituania nei quali, rispettivamente, si legge che «*lo Stato ed ogni persona devono proteggere l'ambiente da effetti nocivi*» e che «*lo Stato ha cura della protezione dell'ambiente naturale, della fauna selvatica e delle piante, dei singoli elementi della natura e delle aree di particolare valore e vigila su un uso sostenibile delle risorse naturali, il loro ripristino ed incremento. La distruzione della terra e del sottosuolo, l'inquinamento dell'acqua e dell'aria, l'impatto radioattivo sull'ambiente e l'esaurimento della fauna selvatica e delle piante sono vietati dalla legge*». Nella Costituzione Slovacca, l'ambiente - anziché come diritto riconosciuto, nelle varie forme note in altri contesti costituzionali, ai singoli e alle collettività - costituisce all'opposto un limite all'espansione dei predetti diritti: si legge infatti, nell'art. 20, che «*l'esercizio del diritto di proprietà non deve nuocere alla salute di altre persone, della natura, dei siti culturali o dell'ambiente oltre il margine stabilito dalla legge*» e, nell'art. 23, che le libertà di movimento e di residenza «*possono essere limitate da una legge se è necessario per la sicurezza nazionale, il mantenimento dell'ordine pubblico, la protezione della salute o la protezione dei diritti e delle libertà altrui e nell'interesse della protezione dell'ambiente in territori specifici*». La stessa richiamata Costituzione, non rinuncia, di seguito a definire l'ordine dei rapporti tra individui, collettività e ambiente secondo le canoniche categorie dei diritti e dei doveri: ciò, tuttavia, avviene mediante la configurazione di una posizione giuridica complessa nella quale rifluisce, appunto, sia la dimensione del diritto sia quella del dovere: e infatti, si legge nell'art. 44, che «*ognuno ha il diritto a un ambiente favorevole*» ma poi subito, di seguito, che «*ognuno ha il dovere di proteggere e migliorare l'ambiente e di promuovere il patrimonio culturale*».

Caduto ogni riferimento all'ambiente quale oggetto di diritti soggettivi, permane – secondo una corretta prospettazione deontica – il riferimento alle future generazioni e la finalità statale finisce per essere radicata nel più ampio ambito di una responsabilità di protezione delle condizioni naturali della vita (*naturliche Lebensgrundlagen*). Sicché, non sembra estranea alle possibilità interpretative della norma anche una lettura tesa ad includere, tra i doveri dello Stato, quello di preservare le basi naturali sia della vita umana che, in generale, animale come anche vegetale¹⁸.

La complessa descrizione fornita dalla *Charte de l'environnement* francese sembra invece far ritorno a una dimensione più disciplinatamente antropocentrica. Sebbene la *Charte* non autorizzi rappresentazioni unitarie del valore ambientale, il referente umano appare, a più riprese, conservare sempre con saldezza la sua centralità. In un'articolata suddivisione tra 'diritti' e 'doveri', la *Charte* qualifica il contesto naturale come condizione di vita dell'uomo, descrive l'ambiente come «*patrimonio comune degli esseri umani*» e, soprattutto, con l'enunciazione contenuta nel suo primo articolo - secondo cui «*ogni individuo ha diritto di vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla sua salute*» -, riconduce la dimensione ambientale al paradigma del diritto soggettivo¹⁹.

Altra Costituzione "verde", ma nella quale sembra prevalere il referente antropico, è poi la Costituzione brasiliana. «*Tutti hanno diritto ad un ambiente ecologicamente equilibrato, in quanto bene di uso comune del popolo, indispensabile per una sana qualità di vita; si impone all'autorità pubblica ed alla collettività il dovere di difenderlo e preservarlo per le generazioni presenti e future*»: così recita l'art. 225 con il quale si apre il Capitolo VI del Titolo VIII, interamente dedicato alla protezione ambientale.

¹⁸ In proposito, in dottrina è stato assai condivisibilmente osservato che nel testo dell'art. 20a è reperibile «*una chiara impostazione della tutela dell'ambiente come valore oggettivo dell'ordinamento (...). Si tratta di una impostazione che segna il passaggio da una tutela dell'ambiente nelle forme del diritto soggettivo, difficile da realizzare, ad una concezione prevalente dell'ambiente come principio fondamentale di diritto oggettivo, che deve informare tutta l'attività dello Stato e dei pubblici poteri (...). L'assenza di ogni riferimento all'ambiente come diritto soggettivo, nonché l'indicazione di una necessaria intermediazione legislativa, indicano chiaramente la natura compromissoria del testo finale della revisione del '94, che cercava di risolvere l'accesso ed ideologicamente polarizzato dibattito fra concezioni radicali ed ecocentriche e concezioni antropocentriche dell'ambiente. In particolare, l'indeterminatezza dell'espressione "basi naturali di vita" lascia impregiudicata la questione, così come impostata dal dibattito tedesco, se la tutela debba ricomprendere la natura in sé, oppure le basi naturali debbano riferirsi esclusivamente alla vita umana. Tale impostazione presuppone però una netta separazione tra uomo e natura, atteggiamento che sembra ormai da superarsi in una visione più matura del diritto ambientale, per cui il riferimento "secco" alle basi di vita si rivela particolarmente utile in vista di una interpretazione evolutiva dello status costituzionale dell'ambiente*», così D. AMIRANTE, *Ambiente e principi costituzionali nel diritto comparato*, in D. AMIRANTE (a cura di), *Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, Milano, 2014, p. 31-32. Sull'ampio dibattito che ha preceduto la stesura dell'art. 20a della Costituzione tedesca, si veda J. LUTHER, *Antropocentrismo e biocentrismo nel diritto dell'ambiente in Italia e in Germania*, in *Politica del diritto*, 1989, pp. 673 e ss. In precedenza, l'esperienza costituzionale tedesca nella materia ambientale assumeva tutt'altra inclinazione: nell'art. 15 II della Costituzione della Repubblica federale tedesca si leggeva, infatti, che «*nell'interesse del benessere dei cittadini, lo Stato e la società provvedono alla protezione della natura*».

¹⁹ Invero, la vocazione antropocentrica della *Charte* sembra emergere in termini assai nitidi, più che nei principi articolati nelle dieci enunciazioni che la compongono, nei 'considerato' che li precedono. In quello che rappresenta una sorta di "apparato motivazionale" della *Charte* si legge infatti che «*le risorse e gli equilibri naturali hanno determinato l'apparizione dell'umanità*»; che «*il futuro e l'esistenza stessa dell'umanità sono indissociabili dal suo ambiente naturale*»; che «*l'ambiente è patrimonio comune degli esseri umani*»; che «*l'uomo esercita una influenza crescente sulle condizioni della vita e sulla sua stessa evoluzione*»; che «*la diversità biologica, la realizzazione della persona e il progresso delle società umane risultano alterati da certi modi di consumo o di sfruttamento delle risorse naturali*»; che «*la tutela dell'ambiente deve essere perseguita di pari passo con gli altri interessi fondamentali della Nazione*»; che «*al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, le scelte compiute per rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di dare risposta ai loro specifici bisogni*».

Anche in questo caso, appare evidente la funzionalizzazione del concetto di ambiente ai bisogni umani e la caratterizzazione in senso “patrimonialista” dello stesso²⁰. Di ciò, ulteriore traccia emerge anche nella successiva disposizione, secondo cui «*la Foresta Amazzonica brasiliana, la Foresta Atlantica, la Serra del Mar, il Pantanal Mato-Grossense e la Zona Costiera sono patrimonio nazionale, ed il loro utilizzo avverrà, secondo quanto stabilito dalla legge, nell’ambito di condizioni che garantiscano la preservazione dell’ambiente, soprattutto per quello che riguarda l’uso delle risorse naturali*». L’orientamento assunto dalla Costituzione brasiliana trova spiegazione, tra l’altro, nella tendenza di molti Stati economicamente meno progrediti a reclamare più ampie condizioni di sfruttamento delle risorse naturali al fine di sostenere il pieno sviluppo delle rispettive economie. A questo proposito, non sono mancate, addirittura, severe contrapposizioni che hanno visto le realtà meno avanzate sul piano economico dolersi di asserite forme di “ecoimperialismo verde” di cui - anche al fine di conservare una posizione dominante nel complessivo scenario geopolitico globale - si renderebbero responsabili i Paesi più progrediti²¹.

Nel mondo anglosassone tende invece a dominare il meccanismo di tutela affidato alle *public agencies*²². A fianco alle prerogative pubblicistiche attribuite ai vari organismi, enti ed agenzie titolari di poteri di normazione ed intervento nella materia della protezione ambientale, si assiste peraltro alla progressiva affermazione di strumenti di *private enforcement*: al pari di quanto avviene per beni immateriali e diffusi, quali ad esempio la concorrenza, l’orientamento sempre più consolidato è quello di affidare anche al privato cittadino strumenti di tutela e di reazione rispetto alle condotte che altri pongano in essere in danno sia del valore ambientale sia degli interessi privati ad esso correlati²³.

20 In relazione all’impronta che emergerebbe dall’approccio costituzionale brasiliano all’ambiente non mancano, invero, letture più articolate. In particolare, M. CARDUCCI, *Nomos, Ethnos e Kthonos nel processo: verso il tramonto del bilanciamento? Spunti dal dibattito latinoamericano*, in *Federalismi.it*, n.1/2014, pp. 15-16, evidenzia come dall’art. 225 della Costituzione brasiliana ben possano emergere tre diverse tendenze. La prima, orientata verso una forma di antropocentrismo “forte” si fonderebbe nella lettura dell’art. 225 «*in combinato disposto con gli artt. 1 e 6 della Costituzione, in quanto espressione della dimensione plurima della dignità umana, sicché la tutela dell’“equilibrio ecologico” passerebbe attraverso la dimostrazione della lesione di specifici diritti fondamentali costituzionalmente riconosciuti come espressione di tale dignità*». Altra tendenza, ispirata ad una forma di antropocentrismo “mitigato”, «*rinviene, invece, nella formula dell’“equilibrio ecologico” il conferimento all’ambiente della qualità giuridica di “bene morale”, nella modalità del diritto a una vita salubre e intertemporalmente sostenibile attraverso un contesto antropomorfo appunto “ecologicamente equilibrato”. L’effetto pratico di tale impostazione consisterebbe nel poter limitare la disponibilità di determinati beni ambientali attraverso strumenti di regolazione pubblicistica*». In ultimo, un’ulteriore tendenza interpretativa finirebbe per privilegiare la prospettiva biocentrica: in particolare, «*il richiamo costituzionale all’ “equilibrio ecologico” costituirebbe una sorta di rinvio fisso ad una visione olistica dell’ordinamento giuridico, in quanto quell’art. 225 comprenderebbe al suo interno le “tre ecologie” della soggettività umana, dell’ambiente e delle relazioni sociali, in una concretizzazione dei principi costituzionali di solidarietà e corresponsabilità intergenerazionale, codificati dall’art. 3*».

21 Sulla tensione conflittuale che, tra Paesi più progrediti e Paesi in via di sviluppo, si è spesso consumata nella descrizione di *policy* globali per la protezione ambientale, cfr. J. H. JACKSON, *World Trade Rules and Environment Policies: Congruence or Conflicts?*, in *Washington and Lee Law Review*, 1993, p. 1243; V. SHIVA, *Ritorno alla terra. La fine dell’ecoimperialismo*, Roma, 2009; P. DRIESSEN, *Eco-imperialismo. Potere verde morte nera*, Macerata, 2006. In generale, sui temi del diritto ambientale in America latina, cfr. G. AMPARO RODRIGUEZ – I. A. PAEZ PAEZ, *Temas de derecho ambiental: una mirada desde lo público*, Bogotá, 2012.

22 E’ il caso, ad esempio, degli Stati Uniti, dove i compiti di protezione ambientale sono affidati alla *Environmental Protection Agency* (EPA) cui, a partire dalla sua creazione nel 1970, sono state affidate varie attribuzioni, prevalentemente di regolamentazione, controllo ed amministrazione, in precedenza distribuite tra diversi Dipartimenti federali. Sul piano costituzionale, la questione ambientale sembra invece essere essenzialmente estranea rispetto alle linee di sviluppo ed agli orizzonti della politica costituzionale settecentesca nel contesto delle quali ha trovato gemmazione la Costituzione del 1787.

La prospettiva da ultimo richiamata giunge senz'altro a rafforzare ed allargare il complessivo arsenale giuridico degli strumenti di reazione al danno ambientale ma, specularmente, finisce per concettualizzare i valori ambientali nell'ambito di una descrizione saldamente ancorata agli interessi degli individui e delle collettività.

4. Il concetto di ambiente nella Costituzione italiana.

Le complessità che investono, anche sul piano costituzionale, i diversificati approcci al concetto di ambiente sembrano, in altri casi, pilatescamente risolte per l'assenza di espressi riferimenti costituzionali al tema dell'ambiente e della sua protezione.

Per certi aspetti, sembra poter essere collocata lungo questa tendenza anche la Costituzione italiana dove la stessa parola 'ambiente' è comparsa solo nel 2001: in particolare, ad esito della riforma del Titolo V dedicata (tra l'altro) alla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni.

Attualmente, l'unico riferimento all'ambiente testualmente reperibile nella Carta è dunque quello operato al secondo comma dell'art. 117 dove si affida alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema²⁴.

Invero, la circostanza rappresentata – ed il macroscopico “vuoto costituzionale” lasciato aperto dal Costituente – è prevalentemente addebitabile all'assenza, all'epoca dell'Assemblea Costituente, di una chiara percezione delle emergenze che, di lì a poco, si sarebbero largamente manifestate circa il progressivo e grave deterioramento dell'ambiente naturale²⁵.

All'epoca, sembrava dominare – piuttosto – la preoccupazione rivolta ai valori espressi dalla diversa nozione di 'paesaggio': ciò, verosimilmente, anche a causa delle gravi condizioni in cui lo stesso versava all'indomani del secondo conflitto bellico.

²³ Ad esempio, come ricorda A. R. DI LANDRO, *La responsabilità per l'attività autorizzata nei settori dell'ambiente e del territorio. Strumenti penali ed extrapenali di tutela*, Torino, 2018, pp. 318 e ss., nel sistema inglese, «i principali attori che, oltre all'Agenzia per l'Ambiente, svolgono funzioni di enforcement, anche tramite proposizione di accuse penali, sono le autorità locali da un lato, ed i privati (in forma individuale o collettiva) dall'altro lato, essendo ammessa nel diritto inglese l'accusa c.d. privata (private prosecution)». Ancora, ricorda l'Autore, «la dottrina inglese assegna a tale forma di enforcement del diritto ambientale un ruolo importante, sia alla luce di alcuni casi, di notevole impatto, recentemente conclusi in favore dei privati, con condanne di elevata entità, sia alla luce della pressione che i privati stessi, soprattutto laddove organizzati in associazioni, riescono ad esercitare in via stragiudiziale, anche sugli enti pubblici di regolazione: i privati possono infatti sopperire all'inerzia delle autorità di controllo proprio in virtù del potere di iniziativa penale direttamente riconosciuto ai privati stessi».

²⁴ Il ché, peraltro, rappresenterebbe circostanza comunque tutt'altro che priva di pregio: ciò, se non altro, per la riconduzione della nozione di ambiente ad una dimensione unitaria e non più parcellizzata lungo le diverse prospettive a partire dalle quali è possibile farne osservazione. Cfr., sul punto, F. FRACCHIA, *Governo del territorio e ambiente*, in *L'ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione*, Milano, 2004, p. 64 ss, dove l'autore osserva come «la tesi che nega la configurabilità di una concezione unitaria dell'ambiente richiede di essere oggi verificata alla luce della novellata norma costituzionale che espressamente fa riferimento alla tutela dell'ambiente, attribuendole autonomia e alterità rispetto ad altre nozioni (non solo al governo del territorio, ma anche alla “tutela della salute” e alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”)».

²⁵ Di questo avviso anche G. GRASSO, *Appunti per l'Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1 a Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente)*, reperibile in www.senato.it, il quale osserva come l'ambiente rappresenti «un concetto la cui importanza, quando la Costituzione fu scritta, sfuggì ai nostri Padri costituenti, senza che ciò possa rappresentare, ai nostri occhi, un motivo di rimprovero, visto che essi non potevano certamente prevedere tutti i cambiamenti, le trasformazioni e gli sviluppi che hanno toccato il nostro Pianeta e che hanno fatto dell'ambiente (e della sua tutela) un problema assolutamente cruciale».

Cionondimeno, la scelta operata dal Costituente - volta ad enunciare nell'art. 9 Cost. i soli doveri di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione - appare assai debolmente inclusiva anche della generalità dei valori naturalistici.

Malgrado la letteratura scientifica e la stessa Corte costituzionale abbiano lungamente lavorato nella direzione di reperire nell'art. 9 Cost. il punto di aggancio per la tutela costituzionale dell'ambiente, il dettato letterale dello stesso solo assai faticosamente può dirsi idoneo ad autorizzare operazioni interpretative capaci di comprendere, nella sua pienezza, il valore ambientale.

La nozione di paesaggio, infatti, tende ad includere solo quegli ambiti nei quali la confluenza di elementi antropici e naturalistici concorre a descrivere un contesto che, nel comune apprezzamento, risulta meritevole di tutela per sue particolari peculiarità²⁶. In altri termini, la nozione sembra aver solo poco a che fare con quel concetto di *biosfera, dei singoli elementi che la compongono e delle interrelazioni reciproche tra questi* che, secondo le Dichiarazione di Stoccolma del 1979, caratterizzerebbe la nozione di ambiente.

Rimane poi il fatto che la nozione di paesaggio è concettualmente dipendente dall'interpretazione che, dello stesso, viene data dall'uomo: il paesaggio, in altre parole, altro non sarebbe che quella parte di ambiente meritevole di particolare apprezzamento secondo l'interpretazione che ne viene data dalle collettività. Invero, la scarsa preoccupazione mostrata dalla Costituzione italiana nei riguardi di una dimensione ambientale propriamente detta è circostanza tutt'altro che isolata.

Malgrado, infatti, nella gran parte delle costituzioni nazionali siano reperibili più o meno ampi riferimenti alla protezione ambientale, in un'ampia pluralità di casi si tratta di innovazioni costituzionali apportate solo in periodi relativamente recenti²⁷.

²⁶ Sebbene secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la tutela del paesaggio vada «*intesa nel senso lato della tutela ecologica*» (Corte cost., 3 ottobre 1990, n. 430) e della «*conservazione dell'ambiente*» (Corte cost., 11 luglio 1989, n. 391) e, ancora, abbia «*una strettissima contiguità con la protezione della natura, in quanto contrassegnata da interessi estetico-culturali* » ed sia «*basata primariamente sugli interessi ecologici e quindi sulla difesa dell'ambiente come bene unitario, pur se composto da molteplici aspetti rilevanti per la vita naturale e umana*» (Corte cost., 15 novembre 1988, n. 1029) e per la salute (Corte cost., 3 giugno 1989, n. 391), appaiono assai condivisibili i rilievi che autorevole letteratura giuridica ha mosso nell'evidenziare che «*la nozione di paesaggio non si identifica con quella di ambiente ma semmai si collega a questa come parte del tutto*», così B. CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2005, p. 40 e, ancora, che «*il paesaggio dunque sta a cavallo tra ambiente e beni culturali o meglio va ricondotto all'una o all'altra materia a seconda delle finalità a cui è orientata la disciplina di cui forma oggetto*», così L. CARBONE, *Ambiente, paesaggio e beni culturali e ambientali*, in *www.federalismi.it*, n. 19, 2004, p. 52.

²⁷ Come evidenziato, tra gli esempi fatti, in Francia la *Charte de l'Environnement* è stata costituzionalizzata con la legge costituzionale n. 205 del 1° marzo 2005. In Germania, l'approvazione dell'art. 20a della *Grundgesetz* si deve alla legge di modifica del 27 ottobre 1994, I 3146 e, inoltre, è stato successivamente novellato con legge del 26 luglio 2002, I 2862. E' poi del 1988 la Costituzione brasiliana divenuta «*eminente ambientalista*» (così J.A. DA SILVA, *Direito ambiental constitucional*, Sao Paulo, 2003, p. 46) al punto da alimentare lo sviluppo, come area dotata di autonomia scientifica, di un «*diritto costituzionale ambientale*» (così J.J.G. CANOTILHO-J.R.M. LEITE (a cura di), *Direito Constitucional Ambiental brasileiro*, San Paolo, 2007, p. 57 ss.). Negli Stati dell'Europa orientale le norme alle quali si è fatto riferimento sono state incluse nelle Costituzioni post-comuniste della fine del secolo scorso e, dunque, nel 1989 in Ungheria, nel 1991 in Romania e Slovenia, nel 1992 in Slovacchia e in Estonia. La tutela costituzionale dell'ambiente in Svezia risale alla legge sulla forma di Governo del 1974, in Grecia alla Costituzione del 1975, mentre in Spagna alla Costituzione del 1978. L'art. 23 della Costituzione del Belgio, nella sua attuale stesura poc'anzi richiamata, è frutto di una revisione intervenuta nel 1993. In generale, la tendenza alla costituzionalizzazione dell'ambiente risulta, dunque, piuttosto recente: altro caso, al di fuori degli esempi fatti, è poi quello svizzero. Nella Costituzione elvetica risale al 2000 la revisione con la quale è stata introdotta una Sezione, formata da otto articoli, dedicata alla protezione dell'ambiente e del territorio.

Nel nostro caso, sebbene non siano mancati reiterati tentativi volti ad innovare il testo costituzionale per adeguarlo alle più mature consapevolezze raggiunte dalla scienza e dall'opinione pubblica mondiale, la protezione costituzionale dell'ambiente rimane invece affidata ai punti di approdo raggiunti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nell'opera meritoria compiuta nel corso degli ultimi decenni.

In particolare, i primi traguardi raggiunti dalla giurisprudenza costituzionale sono riconducibili ad una serie di sentenze pronunciate a partire dalla seconda metà degli anni '80: tra queste, la sent. n. 167/1987 con cui la Consulta affermò il principio secondo cui «*il patrimonio paesaggistico e ambientale costituisce eminente valore cui la Costituzione ha conferito spiccato rilievo (art. 9, comma 2), imponendo alla Repubblica – a livello di tutti i soggetti che vi operano e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali – di perseguirne il fine precipuo di tutela*». Di poco successiva, fu poi la sent. n. 641/1987, con la quale la Corte giunse ad affermare che la protezione ambientale è «*imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto*» e, ancora, che «*l'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità*»²⁸. La soluzione intrapresa dal Giudice delle leggi appare, sotto certa prospettiva, proclive a radicare il concetto di ambiente nel quadro di una logica giuridica che, per quanto "rarefatta", si pone nell'ambito di un approccio di tipo antropocentrico.

L'ambiente non è infatti concettualizzato come entità oggettiva meritevole di protezione costituzionale ma, in effetti, come *valore* costituzionale: si radica, dunque, all'interno di una categoria, quella valoriale, riconducibile al concetto delle essenze ideali variamente oggettivate nella coscienza collettiva²⁹. Come dire che l'ambiente non è un'entità oggettiva a sé stante quanto piuttosto, nella prospettiva costituzionale, un'*idea*. Il ché, sul piano ontologico, finisce per radicarsi il contenuto unicamente all'interno del referente umano³⁰.

²⁸ Il fondamento costituzionale del valore ambientale è stato, peraltro, riconosciuto lungo una serie di approdi raggiunti dalla Corte di Cassazione. Tra questi, si ricordi quanto affermato in Corte Cass. Sez. III Civ. 19 giugno 1996, sent. n. 5650, in Riv. giur. amb., 1997, p. 679, secondo cui «*la tutela dell'ambiente come bene giuridico non trova la sua fonte genetica nell'art. 18 della legge 349/1986, ma direttamente nella Costituzione, attraverso il combinato disposto degli artt. 2, 3, 9, 41 e 42, e tramite il collegamento all'art. 2043 c.c. L'ambiente, inteso in senso unitario, assurge a bene pubblico immateriale, ma tale natura non preclude la doppia tutela, patrimoniale e non, che è relativa alla lesione di quel complesso di beni materiale ed immateriali in cui esso si sostanzia e delimita territorialmente*».

²⁹ In tema, si consentito un richiamo alla ricostruzione operata in D. PORENA, *L'ambiente come "materia" nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale: "solidificazione" del valore ed ulteriore "giro di vite" sulla competenza regionale*, in *Federalismi.it* del 4/2/2009, pp. 1-35.

³⁰ E, peraltro, i valori «*molteplici e caduchi, sempre modificabili e violabili, sono connotati altresì da radicale politeismo; benché oggettivi, in quanto essenze ideali sostenute da una ragione assiologica ed emozionale socialmente condivisa e come tali pur sempre reali ed orientati alla realtà, essi restano – in un tempo di diffuso e persistente soggettivismo etico – essenzialmente storici e relativi, vivono e sono dati e come tali apprezzabili pur sempre all'interno di una coscienza valutante che li coglie e li traduce nelle contingenti e variabili temporalità della vita*», così V. SCALISI, *Fonti, teoria, metodo: alla ricerca della regola giuridica nell'epoca della post-modernità*, Milano, 2012, p. 76. Sul piano dell'interpretazione costituzionale non si trascuri, ancora, come la concettualità dei valori, ove enunciati al di fuori di ulteriori coordinate capaci di "solidificare" l'*idea* in una sostanza, si prestino a operazioni ermeneutiche tutt'altro che univoche. A questo proposito, sempre efficace è l'ammonimento di L. PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna, 1996, p. 144, allorché osservava che «*le varie metafisiche dei valori costituzionali consentono, infatti, argomentazioni e decisioni atte a condurre da qualsiasi parte, senza che la giurisprudenza costituzionale si più controllabile nei suoi ragionamenti*» e, ancora, che «*impostazioni siffatte hanno spesso il torto di presupporre una sorta di diritto costituzionale libero, plasmato ad arbitrio dagli interpreti in genere e dalla Corte costituzionale in particolar modo*». Sul punto, cfr. anche E. FORSTHOFF, *Stato di diritto in trasformazione*, Stuttgart,

Invero, se il concetto di valore identifica il modo di «*porsi del soggetto nel mondo, ossia di quel complesso di sentimenti, impulsi e rappresentazioni attraverso cui il soggetto reagisce al fatto della sua esistenza*»³¹, l'ambiente naturale dovrebbe piuttosto rappresentare un *quid pluris*: più che un valore, dovrebbe piuttosto essere inteso come quel *tutto* entro cui muovono anche le astrazioni e le proiezioni ideali di quella sua componente rappresentata dalle collettività di individui.

La rapida rassegna fin qui illustrata circa le soluzioni costituzionali intraprese nella difficile concettualizzazione giuridica della categoria ambientale mostra come gli ordinamenti riescano a discostarsi da approcci eminentemente antropocentrici solo assai raramente e al prezzo di complesse ricostruzioni teoriche non sempre appaganti sul piano delle ricadute concrete³². Sotto questo aspetto, più avvedute si mostrano quelle ricostruzioni costituzionali che, a partire dalla constatazione oggettiva dell'entità ambientale, sono orientate alla canonizzazione di un dovere di protezione generalizzato, posto in capo all'intero ordinamento giuridico, alle collettività ed ai singoli individui.

Rispetto alla prefigurazione di un ambiente inteso come 'bene', come oggetto di una prerogativa patrimoniale fatta di diritti collettivi e soggettivi, la logica deontica dei doveri e delle responsabilità consente invece di collocare l'individuo e le collettività nell'ambito della dimensione di tipo relazionale che lega l'uomo all'ambiente come la *pars* al tutto.

Sul piano strettamente giuridico si tratta di operazione complessa ma senz'altro praticabile³³: sul piano culturale, tuttavia, sembra che i passi ancora da compiere si mostrino tutt'altro che lievi.

Di fondo, permangono dunque diffuse incertezze rispetto alla concettualizzazione giuridica dell'ambiente. Pur accomunati dall'adesione ad un valore – quello ambientale – ritenuto per lo più comune, nel momento in cui si richieda di scendere lungo una

1964, trad. it. di L. Riegert e C. Amirante, Milano, 1973, p. 224 «(...) *il metodo scientifico spirituale, cioè della gerarchia dei valori, rende insicuro il diritto costituzionale, dissolvendo la legge costituzionale nella casistica*».

31 Così E. OPOCHER, «Valore» (voce), in *Enc. dir.*, vol. XLVI, Milano, 1993, p. 119.

32 D'altronde, come evidenziato da A. MICHELOT, *Le droit fait ses gammes dans la protection de la nature, in Réserves de biosphère. Notes techniques*, n. 3, 2008, p. 41, «*le droit est élaboré par les sociétés humaines. Il régit les relations entre les hommes et n'est pas destiné à préserver les équilibres naturels*». Cfr. anche V. TEOTONICO, *Presupposti culturali e snodi politico-istituzionali per una tutela transnazionale dell'ambiente*, in F. GABRIELE-A.M. NICO (a cura di), *La tutela multilivello dell'ambiente*, Bari, 2005, p. 248, il quale si sofferma sulla dimensione «*ineluttabilmente antropocentrica (e non ecocentrica) del diritto, che – come ogni altra scienza sociale – occupandosi dell'uomo, non può che considerare l'ambiente con prevalente, se non esclusivo, riferimento all'uomo stesso, alle sue necessità e alle sue aspettative*».

33 Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, *Tra crisi e riforme. Riflessioni sul sistema costituzionale*, Torino, 1993, p. 204, è quello «*della scelta fra una concezione naturo-centrica e una antropocentrica uno dei nodi di fondo del dibattito ecologista: e forse il contrasto è in qualche modo irrisolvibile, se non sulla base di una opzione di principio*». Lo stesso Autore (Id., *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2005, p. 24) torna ancora sul tema osservando che «*pur ritenendo che il valore ambientale è comunque subordinato alla centralità della persona umana (...) una logica di tipo antropocentrico appare, se non insufficiente, quanto meno parziale e comunque insoddisfacente nel medio-lungo periodo per affrontare i problemi dell'ambiente*». Secondo M. D'AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio Costituzionale*, n. 6/2019, p. 94, va osservata «*con favore una riforma costituzionale che si proponga di abbracciare una nozione di ambiente come valore costituzionale autonomo e non meramente antropocentrico o relazionale, avvicinando così l'Italia alle soluzioni accolte dagli altri Stati membri dell'Unione Europea (su cui si veda, infra, par. n. 6) sulla scorta di indirizzi consolidatisi in seno al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto dell'Unione Europea (su cui si veda, infra, par. n. 5)*».

descrizione analitica del predetto valore si schiudono infatti ambiti di interpretazione quanto mai variegati.

Interpretazioni, peraltro, difficilmente sindacabili sul piano del loro intrinseco fondamento: quantomai arbitraria sarebbe infatti l'operazione di riconoscere un diverso fondamento di *validità al valore* a seconda che lo stesso sia inteso come *vita* (secondo la proposta biocentrica), come *risorsa* (in accordo con le tesi antropocentriche) o, ancora, come quel *tutto* di cui l'uomo rappresenta una sola parte (come vorrebbero le filosofie ecocentriche).

5. Ipotesi di costituzionalizzazione dell'ambiente in Italia.

In Italia, nel corso degli ultimi anni, il dibattito pubblico e quello parlamentare sono stati sovente interessati da ipotesi di revisione costituzionale tese a "cristallizzare", nel testo della Carta³⁴, quel principio fondamentale il cui riconoscimento si deve ancora, allo stato, alla saggia opera ermeneutica della Corte costituzionale³⁵. In particolare, anche di

34 In particolare, nel corso della XIV, finalizzate ad una revisione costituzionale rivolta ad includere l'ambiente tra i principi fondamentali della Costituzione erano le proposte di legge A.C. n. 4429 (Mascia ed altri), A.C. n. 4423 (Cima ed altri), A.C. n. 4307 (Sen. Specchia ed altri), A.C. n. 4181 (Calzolaio), A.C. n. 3809 (Milanese ed altri), A.C. n. 3666 (Colucci ed altri), A.C. n. 3591 (Schmidt ed altri), A.C. n. 2949 (Lion ed altri), A.C. n. 705 (Rocchi). La XV Legislatura si è occupata invece della proposta di legge A. C. n. 47 (Boato) ed A. C. 101 (Mussi). Nel corso della XVI Legislatura fu discusso il disegno di legge A. S. n. 23 (Peterlini e Pinzger) la proposta di legge A. C. n. 228 (Russo). Il dibattito della XVII Legislatura ha avuto ad oggetto la proposta di legge A.C. 306 (Brambilla) e i disegni di legge A. S. 1975 (Caleo ed altri), A. S. 2951 (Del Barba ed altri), A. S. 1873 (De Peteris). La dottrina non ha sovente mancato di offrire il proprio contributo: in particolare, si ricordi B. CARAVITA DI TORITTO, *Dieci mosse per il governo dell'Ambiente*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 1996, p. 414; B. CARAVITA DI TORITTO, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2005, pp. 31 e ss.; B. CARAVITA DI TORITTO – L. CASSETTI – A. MORRONE (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016; S. CECCHETTI, *La disciplina giuridica della tutela ambientale come «diritto dell'ambiente»*, p. 31 ss., in *www.federalismi.it*, n. 25, 2006; M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Diritto Pubblico Europeo - Rassegna Online*, (1). 2020, <https://doi.org/10.6092/2421-0528/6695>; P. MANTINI, *Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2006, p. 215. Si consenta di ricordare anche quanto prospettato in D. PORENA, *La protezione dell'Ambiente tra Costituzione italiana e «Costituzione globale»*, Torino, 2009, pp. 266 e ss.

35 Sulla utilità di un intervento di revisione del genere di quello prospettato nel corso degli ultimi anni non tutti gli autori sembrano concordare. Assai persuasiva, tuttavia, è la constatazione di M. CECCHETTI, *Osservazioni e ipotesi per un intervento di revisione dell'art. 9 della Costituzione avente ad oggetto l'introduzione di una disciplina essenziale della tutela dell'ambiente tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Audizione presso la I Commissione permanente del Senato della Repubblica "Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione*, reperibile in *www.senato.it*, secondo cui l'opera della Corte costituzionale ha contribuito alla formazione «di un diritto costituzionale che sconta tutte le debolezze e le incertezze del diritto di formazione pretoria, ossia di un diritto inevitabilmente connotato da quei caratteri di frammentarietà, precarietà e incompletezza che discendono dalla sua origine casistica e che, proprio per questo, rendono di per sé sicuramente utile e auspicabile un intervento di normazione positiva che valga a tradurre in proposizioni normative gli approdi giurisprudenziali che possano essere ritenuti ormai consolidati, così acquisendoli definitivamente al patrimonio della Carta costituzionale». Già in precedenza, con riferimento ad altri tentativi di riforma, era stato osservato che «non era (e non è) sufficiente la tradizionale interpretazione costituzionale che faceva derivare una tutela di tipo oggettivo dagli articoli 2, 9 e 32 Cost. ; si tratta infatti di una tutela legata prevalentemente agli aspetti della tutela della salute e di organizzazione del territorio: aspetti importanti, certo, all'interno di una disciplina di tutela dell'ambiente, ma non esaustivi, giacché la tutela dell'ambiente in numerose occasioni trascende gli aspetti della salute individuale e dell'organizzazione del territorio», così B. CARAVITA DI TORITTO, *Audizione sulla riforma dell'art. 9 della Costituzione*, 9 dicembre 2003, ora in *Federalismi.it*. In questa prospettiva, sia consentito anche di ricordare quanto di recente osservato in D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo*

recente, il Senato della Repubblica è stato impegnato nel dibattito, tutt'ora in corso, relativo alla ipotesi di aggiornare il testo dell'art. 9 Cost. al fine di integrare la predetta norma attraverso l'espresso riconoscimento della tutela ambientale.

In disparte ogni questione relativa ai limiti che il legislatore costituzionale incontrerebbe rispetto ad un'opera di revisione diretta a correggere la portata di una norma inclusa tra i principi fondamentali della Carta³⁶, anche in questo caso il dibattito si è caratterizzato per una certa tensione tra le diverse prospettive dalle quali la questione ambientale finisce per essere osservata. Per di più, ha fatto la propria comparsa anche il tema della tutela del mondo animale: anch'esso denso di profili problematici cui la letteratura giuridica stenta ancora ad offrire una soluzione condivisa.

Tralasciando i dettagli del dibattito, giova tuttavia constatare come anche in quest'ultima occasione di confronto sono emerse ipotesi orientate a privilegiare prospettive radicate in impostazioni culturali tra loro marcatamente differenziate.

Da un lato, si fa strada l'ipotesi di canonizzare l'ambiente nell'ambito di una descrizione normativa di tipo 'deontico', affidata alla introduzione di un generalizzato dovere di protezione in capo all'ordinamento generale e idonea a sorreggere una concezione ampia di ambiente, non necessariamente inclusa nel solo novero delle categorie dei diritti soggettivi o collettivi.

Per altro verso, continua invece ad essere rivendicata anche l'idea di un ambiente quale diritto fondamentale dell'individuo e delle collettività: una tesi, questa, dichiaratamente orientata a favorire prospettive di impronta antropocentrica che non sembrano rinunciare a un orientamento ancorato alla dimensione "proprietaria" dell'ambiente³⁷. Come detto,

*9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura, in Federalismi.it, 13.5.2020, n. 14/2020, pp. 312 e ss. Altri autori, più che sulla necessità di una enunciazione dell'ambiente come valore fondamentale, già acquisito, come tale, nel patrimonio della Costituzione vivente, rivolgono la loro attenzione alla necessità di descrivere una più articolata trama dei principi che dovrebbero guidare il legislatore nella legislazione in materia. Tra questi, S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, n. 3/2017, p. 29, secondo cui sarebbe necessario «sul piano di una legislazione di livello costituzionale, un chiarimento sull'interpretazione che il nostro ordinamento è in grado di dare ai principi che, nel diritto internazionale e nel diritto comunitario, si sono affermati per la tutela dell'ambiente. Vi è, in altri termini, l'esigenza non tanto di definire o enunciare la tutela dell'ambiente, quanto di individuare in concreto la portata dei principi per l'azione a tutela dell'ambiente, gli unici che sono in grado di giungere, nella loro interazione, a consolidare un risultato anche in termini di corretta individuazione delle risorse e degli equilibri ambientali che occorre salvaguardare. Si dovrà andare, in altri termini, nella direzione presa dall'ordinamento francese, che ha approvato, accanto al Code de l'Environment, anche la fondamentale Charte Constitutionnel de l'Environment (loi constitutionnelle n. 2005-205)».*

³⁶ Si ricordi, ad ogni modo, come già con legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 si ebbe occasione di precisare, e dunque di incidere, su una norma inclusa tra i principi fondamentali della Carta. In particolare, nel caso richiamato, di precisò che l'ultimo comma dell'art. 10 Cost., secondo cui non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, non trova applicazione ai delitti di genocidio.

³⁷ Secondo G. GRASSO, *Appunti per l'Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1 a Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente)*, reperibile in www.senato.it, «fondamentale o inviolabile che possa essere, ragionare sull'ambiente dal punto di vista della situazione giuridica soggettiva del diritto non pare del tutto appagante, perché così si rischia di trascurare che la tutela dell'ambiente (e dell'ecosistema) richiede primariamente una responsabilità e un dovere da parte di tutti i soggetti della Repubblica, cittadini, singoli e associati, imprese e pubblici poteri, ad assumere nello sfruttamento e nell'uso delle risorse ambientali comportamenti virtuosi». In prospettiva mediana, si affaccia anche l'idea di approcciare la dimensione costituzionale dell'ambiente richiamando nell'ambito di una stessa norma il plurale *background* culturale nel quale si confrontano tesi e ricostruzioni teoriche tra loro distinte. In proposito, cfr. A. MORRONE, *Audizione alla I Commissione del Senato della Repubblica, Traccia di discussione del Prof. Andrea Morrone*, p. 4, reperibile in www.senato.it, secondo cui «al riconoscimento di un diritto a vivere in un ambiente ecologicamente equilibrato e salubre deve corrispondere un altrettanto generale dovere per tutti (cittadini, imprese,

comincia ad affacciarsi anche il tema, nel dibattito costituzionale, della protezione del mondo animale. In questo caso, il confronto appare invero non ancora pienamente sviluppato³⁸: da proposizioni che appaiono, per lo meno allo stato, suggestive e poco congruenti rispetto ad alcuni concetti che costituiscono patrimonio consolidato del fenomeno giuridico – ciò, particolarmente, laddove si parla di “diritti” degli animali o si attinge a categorie, come quella della dignità, assai poco calzanti al di fuori della sfera della persona³⁹ – si giunge a soluzioni più meditate che, anche sull’abbrivio dei percorsi maturati sia in ambito scientifico-etologico sia in quello giuridico, tendono ad operare un richiamo al dovere di rispetto e protezione del mondo animale in quanto popolato, anch’esso, da esseri ‘senzienti’⁴⁰. Anche in questo caso, non vi è chi non veda come la problematica affondi in assai più ampie questioni che, in definitiva, seguono il passo non

*istituzioni pubbliche e private) di contribuire alla sua tutela ed alla sua promozione. Dal punto di vista dei principi costituzionali e del risultato che si vorrebbe conseguire per la protezione dell’ambiente è molto più rilevante la previsione di un dovere di protezione generalizzato, che non il riconoscimento di diritti genericamente rivolti». Come ricorda A. PISANO’, *Diritti deumanizzati: animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012, p. 119, «la natura antropocentrica dei diritti ambientali, secondo alcuni commentatori, rafforzerebbe l’idea per cui l’ambiente e le risorse naturali esistono soltanto a beneficio dell’uomo e non abbiano alcun valore intrinseco (...) i diritti ambientali rappresenterebbero i diritti di un uomo che concepisce ancora strumentalmente la natura senza riconoscerne un intrinseco e specifico valore».*

38 Anche se, invero, la dottrina giuridica degli ultimi anni ha iniziato ad insistere, con elaborazioni sempre più ricche, sulla necessità di un complessivo ripensamento dei problemi concettuali che la fenomenologia giuridica incontra rispetto al mondo animale. Tra gli altri, si vedano i contributi di L. BOSCOLO CONTADIN, *La tutela giuridica degli animali e il loro valore come categoria protetta*, Milano, 2017; S. CASTIGLIONE – L. L. VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2012; S. CASTIGLIONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1985; G. GEMMA, *Costituzione e tutela degli animali*, in *www.forumcostituzionale.it*, 27 aprile 2004; A. PISANO’, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, 2012, Milano; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; F. RESCIGNO, *Una nuova frontiera per i diritti essenziali: gli esseri animali*, in *Giur. Cost.*, 2006, pp. 3183; F. RESCIGNO, *Animali (diritti degli)*, in *Dizionario di diritto pubblico*, Bari, pp. 321 e ss.; M. SANTOLOCI-C. CAMPANARO, *Tutela giuridica degli animali*, Roma, 2008; P. SINGER (a cura di), *In Defence of Animals*, Oxford, 1985; T. REGAN, *I diritti degli animali*, Milano, 1990; A. VALASTRO, *Animali e Costituzione*, in *www.forumcostituzionale.it*, 27 luglio 2004; M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001; P. VERONESI, *Gli animali nei “recinti” della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *www.forumcostituzionali.it*, 14 maggio 2004. Sia consentito ricordare, inoltre, quanto osservato in D. PORENA, *Il valore ambientale e la tutela del mondo animale nelle prospettive di revisione della Costituzione*, in *Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza*, n. 11 del 1/6/2008, pp. 1141 e ss.

39 Cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, *Audizione sulla riforma dell’art. 9 della Costituzione, 9 dicembre 2003*, ora in *Federalismi.it*, il quale ricorda che «la dignità, nella Costituzione, è attribuito delle persone umane (tutti i cittadini hanno pari dignità sociale: art. 3) e non credo che allo stesso rango possano essere elevati altri soggetti del creato; più congrua appare eventualmente la nozione di “rispetto degli animali”».

40 Sul punto, si ricordi peraltro quanto disposto dall’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, secondo cui «nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Prospettiva, anche questa, non priva tuttavia di elementi di criticità. A questo proposito, cfr. F. FRACCHIA, *Governo del territorio e ambiente*, in B. POZZO-M. RENNA (a cura di), *L’ambiente nel nuovo titolo V della Costituzione*, Milano, 2004, p. 45 ss., secondo cui «a tacere della estrema difficoltà di configurare elementi non senzienti come titolari di diritti (se agli animali e alla natura possono essere riferiti esigenze e bisogni, è tuttavia arduo riconoscere ad essi diritti in senso proprio, o regole giuridiche di comportamento) l’approccio ecocentrico genera immediatamente il problema della pluralità di soggetti che si candidano alla sua tutela, con le connesse difficoltà di elevarne uno al rango di “difensore”».

già del semplice dibattito pubblico-scientifico ma, in generale, quello segnato dagli approdi progressivamente raggiunti dalla civiltà sociale, politica e giuridica⁴¹.

41 Letture, prospettive e punti di vista assai diversificati sembrano aver orientato parte della letteratura verso la constatazione di come apparirebbe, in effetti, poco realistica l'ipotesi di giungere a soluzioni che possano considerarsi appaganti lungo le pur diverse prospettive. In proposito, cfr. G. DI PLINIO, in *Principi di diritto ambientale*, Milano, 2002, 1, dove l'autore osserva che «*la tutela integrale dell'ambiente attraverso il diritto è una mission impossible (...) tra l'altro per sei miliardi di ragioni (...)*».